Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 25 giugno 1924** **Numero 148**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del 4° volume della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1923.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume stesso dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, essi non verranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **968.**

REGIO DECRETO 30 aprile 1924, n. **965.**

Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 3 febbraio 1901, n. 31; 21 giugno 1885, n. 3413 e 3 dicembre 1896, n. 592 con i quali furono rispettivamente approvati i regolamenti per i ginnasi e i licei; per le scuole tecniche e gl'istituti tecnici e per le scuole complementari e normali;

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054 riguardante il nuovo ordinamento dell'istruzione media;
Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, che approva gli orari e i programmi d'esame per i regi istituti medi d'istruzione;
Ritenuta l'opportunità di emanare un regolamento unico sull'ordinamento interno delle giunte per l'istruzione media istituite dal suddetto Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e dei regi istituti medi d'istruzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Della giunta per l'istruzione media.

Art. 1.

La presidenza della giunta per l'istruzione media, di cui all'art. 29 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, spetta, in mancanza o in assenza del provveditore agli studi, al professore universitario o a chi vi sia stato nominato per eminenti meriti letterari o scientifici.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal professore ordinario d'istituto medio di secondo grado.

Art. 2.

Chi sia nominato in sostituzione di altro membro, cessato per qualsiasi ragione dall'ufficio durante il quadriennio di durata della giunta, rimane in carica sino al termine di detto quadriennio.

Art. 3.

Ai componenti la giunta, che non risiedano nella città sede della giunta stessa, spettano, durante i lavori, oltre il rimborso delle spese di viaggio, le indennità di missione secondo le norme vigenti.
Al componente la giunta non impiegato dello Stato l'indennità di missione è corrisposta nella misura stabilita per i funzionari governativi appartenenti al 5° grado.
A tutti i membri spetta inoltre, eccezion fatta del provveditore agli studi, una medaglia di presenza di lire quindici per ogni giorno di seduta.

Art. 4.

La giunta si aduna normalmente una volta al mese.
Convocazioni straordinarie possono essere indette dal provveditore oppure per determinazione del ministro o su richiesta scritta da parte di almeno due membri, semprechè, in quest'ultimo caso, il provveditore giudichi che l'argomento indicato nella richiesta rientri nelle attribuzioni della giunta.

Art. 5.

L'ordine del giorno, compilato a cura del provveditore agli studi, con l'indicazione precisa degli argomenti da trattare, viene comunicato ai componenti la giunta insieme con l'invito di convocazione.

Art. 6.

Per la validità delle adunanze si richiede la presenza di almeno tre membri.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio palese. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
E' segreto lo scrutinio nelle questioni concernenti persone.
Il verbale dell'adunanza è approvato seduta stante o all'aprirsi della seduta immediatamente successiva.

Art. 7.

Spetta al provveditore di dare esecuzione alle deliberazioni della giunta. Egli può tuttavia, per gravi motivi, sospendere l'esecuzione stessa, riferendone entro cinque giorni al ministro, il quale decide definitivamente.
Il provveditore ha facoltà di rilasciare copie delle deliberazioni a chi sia interessato e ne faccia richiesta su carta legale.

Art. 8.

Oltre ad esercitare le attribuzioni speciali affidatele dalle leggi e dai regolamenti, la giunta dà parere, su richiesta del provveditore o del ministro, intorno ad affari e questioni riguardanti l'istruzione media; invigila sulla buona amministrazione dei legati e lasciti fatti, nell'ambito della circoscrizione, in vantaggio dell'istruzione media.

Art. 9.

La giunta esamina ed approva, salvo che sia diversamente stabilito da disposizioni speciali, i bilanci preventivi e consuntivi di qualsiasi istituto d'istruzione media o di educazione, fornito di personalità giuridica o mantenuto da enti morali pei quali la funzione di tutela non sia esercitata, per disposizioni di legge, da altri organi, anche se l'istituto non sia pareggiato ai corrispondenti istituti regi.
Se l'istituto sia mantenuto da provincie, comuni o da altri enti soggetti alla giunta provinciale amministrativa o ad altro organo di tutela, spetta alla giunta per l'istruzione media di dar parere sui detti bilanci, salvo la definitiva approvazione della competente autorità tutoria.

CAPO II.

Del preside e del consiglio di presidenza.

Art. 10.

Il preside sopraintende al buon andamento didattico, educativo ed amministrativo del suo istituto.
Esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e gli ordini delle autorità superiori.
Cura la buona conservazione dell'edificio, del suo arredamento e del materiale didattico e scientifico.

Art. 11.

Il preside:

corrisponde col ministero per mezzo del provveditore salvo i casi di assoluta urgenza nei quali può corrispondere direttamente, riferendone nel tempo istesso al provveditore;

tratta cogli enti locali, cogli altri presidi e con qualunque altro ufficio per gli affari del proprio istituto;

conserva personalmente le carte di carattere riservato registrandole in apposita rubrica; regola e vigila i lavori dell'ufficio di segreteria e ne firma tutti gli atti e certificati

legge nelle classi, o affigge all'albo scolastico, e notifica alle famiglie degli alunni e ai rettori dei convitti i voti bimestrali registrati nelle pagelle, delle quali esige la restituzione entro breve termine, con la firma del padre o di chi ne fa le veci;

si mantiene in rapporto con le famiglie, alle quali dà informazioni intorno alla condotta e al profitto degli alunni;

vigila sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte dei dipendenti professori ed anche a tale scopo ne visita le classi.

Art. 12.

Il preside invia al ministero, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento didattico e disciplinare del suo istituto, nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici, notizie e proposte:

a) sui locali e sull'arredamento scolastico;

b) sul materiale scientifico e sulle biblioteche dei professori e degli alunni;

c) sulle condizioni disciplinari e didattiche dell'istituto;

d) sulle iscrizioni degli alunni, sulle loro assenze e sui rapporti tra la scuola e le famiglie;

e) sugli esami sostenuti nell'istituto;

f) sugli esoneri dalle tasse scolastiche;

g) sulla cassa scolastica.

Art. 13.

Il preside conferisce gl'incarichi e le supplenze temporanee di tutto il personale non insegnante che sia a carico dello Stato, informandone il ministero; per gl'incarichi e le supplenze di quello a carico degli enti locali provvede d'accordo con le rispettive amministrazioni.

Art. 14.

Il preside cura, con la cooperazione dei professori, che l'igiene scolastica sia rigorosamente osservata; richiede, quando sia opportuno, la visita del medico scolastico o dell'ufficiale sanitario ed osserva le disposizioni impartite per la profilassi di malattie contagiose.

Art. 15.

Il preside tutela e diffonde la buona riputazione del suo istituto; ogni iniziativa che valga allo scopo è in sua facoltà.

Art. 16.

Il preside pubblica ogni anno, entro il mese di dicembre, l'annuario dell'istituto, valendosi dei fondi per le spese d'ufficio e dell'eventuale concorso della cassa scolastica.

Art. 17.

Il preside ha obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'istituto.

Art. 18.

Il preside non può assumere incarichi di governo o di vigilanza su privati istituti o convitti, salvo quanto è prescritto dall'art. 26.

Art. 19.

Negl'istituti, la cui popolazione scolastica sia di almeno 250 alunni, o le cui classi siano allogate in edifici separati e distanti, si fa luogo alla nomina di un vice-preside.

Il vice-preside è nominato tra i professori di ruolo dell'istituto dal provveditore agli studi su proposta del preside e sentita la giunta per l'istruzione media.

Art. 20.

Il vice-preside coadiuva il preside e lo sostituisce nei casi di assenza.

Le funzioni di vice-preside sono gratuite.

Art. 21.

Negl'istituti in cui non vi sia, a norma dell'art. 19, il vice-preside, il preside viene sostituito, senza retribuzione, durante le sue assenze, da un professore da lui stesso designato.

Art. 22.

Quando in un istituto manchi il preside, o questi non sia in attività di servizio, o sia temporaneamente comandato ad altro ufficio, il ministro può nominare, su proposta del provveditore, un preside supplente nella persona di uno dei professori di ruolo dell'istituto.

Al preside supplente spetta una retribuzione mensile di lire duecentocinquanta se si tratti di ginnasio isolato o di scuola complementare, di lire quattrocento negli altri casi.

Art. 23.

Negl'istituti che abbiano una popolazione scolastica di almeno 250 alunni vi è un consiglio di presidenza, composto del preside, del vice-preside e di uno dei professori di ruolo, che ha le funzioni di segretario, eletto dal collegio dei professori nella prima adunanza ordinaria di ciascun anno scolastico.

Art. 24.

Al consiglio di presidenza spetta di prendere tutte le deliberazioni d'urgenza in affari che sono di competenza normale del collegio dei professori.

Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del collegio nella tornata immediatamente successiva.

Art. 25.

Nelle città ove siano più d'un regio istituto medio d'istruzione il provveditore agli studi può ordinare, per l'esame di questioni d'interesse comune a tutti o ad alcuni degl'istituti stessi, l'adunanza dei rispettivi presidi, sotto la presidenza di uno di essi, designato dallo stesso provveditore.

Art. 26.

Se da comuni o provincie o da altri enti morali vengano istituiti convitti riservati ad accogliere alunni di regi istituti medi d'istruzione, i rispettivi presidi possono essere incaricati, col consenso del ministro, della direzione dei convitti stessi.

CAPO III.

Del collegio dei professori e del consiglio di classe.

Art. 27.

I professori di un istituto formano il collegio dei professori, che viene convocato e presieduto dal preside o da chi ne fa le veci.

Ha le funzioni di segretario un professore eletto dal collegio nella sua prima adunanza al principio dell'anno scolastico.

Negl'istituti che comprendono il primo ed il secondo grado d'istruzione si eleggono un segretario per l'istituto di primo grado e un segretario per l'istituto di secondo grado, scelti rispettivamente tra i professori dell'istituto di primo e di secondo grado.

Art. 28.

Sono di competenza del collegio, oltre tutti gli affari ad esso demandati dalle leggi e dai regolamenti, quelli che investono l'indirizzo generale didattico e disciplinare dell'istituto.

Art. 29.

Le adunanze del collegio dei professori sono ordinarie e straordinarie.

Art. 30.

Sono adunanze ordinarie:

quella che si tiene al principio dell'anno per prendere accordi sull'indirizzo generale, didattico e disciplinare, dell'istituto, e per ripartire equamente la dotazione annua destinata all' incremento della biblioteca e dell' altro materiale didattico e scientifico;

quella che si tiene per la scelta dei libri di testo e per la determinazione dei programmi, nel tempo e nei modi fissati dagli articoli 3 e seguenti del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, e dal presente regolamento;

quella che si tiene alla fine dell'anno per procedere agli scrutini, per raccogliere e prendere conoscenza delle relazioni finali dei professori, e per firmare i registri.

Art. 31.

Le adunanze straordinarie hanno luogo quando il preside, il provveditore o il ministro le ritengano necessarie, o quando più di un terzo dei professori ne facciano motivata richiesta scritta al preside e questi giudichi che l'oggetto indicato rientri nella competenza del collegio.

Art. 32.

Negl'istituti che comprendono il primo e il secondo grado d'istruzione le adunanze del collegio dei professori sono plenarie o parziali, a seconda che il collegio si occupi di affari che interessano entrambi o uno solo dei due gradi.

Segretario delle adunanze plenarie è il segretario dell'istituto di secondo grado.

Art. 33.

Le adunanze del collegio hanno luogo in ore estranee all'orario delle lezioni e vi si trattano solo gli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Art. 34.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di un numero superiore alla metà dei componenti il collegio.

Le deliberazioni, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, si prendono a maggioranza assoluta di voti.

A parità prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 35.

Il processo verbale d'ogni adunanza è trascritto in un libro da conservarsi in archivio, a pagine numerate e firmate dal preside.

Esso è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è approvato dal collegio nella stessa adunanza o all'aprirsi di quella immediatamente successiva.

Art. 36.

Il preside esegue le deliberazioni del collegio. Egli può, tuttavia, per gravi motivi sospenderne l'esecuzione, purchè ne dia immediata notizia al provveditore agli studi, che decide in modo definitivo.

Art. 37.

I professori di una classe formano il consiglio di classe, il quale ha le attribuzioni determinate dalle leggi e dai regolamenti ed è presieduto dal preside, o, se questi lo giudichi opportuno, da uno dei professori delle materie più importanti della classe da lui designato.

Art. 38.

Per questioni riguardanti l'insegnamento di una determinata disciplina il preside può indire, sotto la sua presidenza, uno speciale consiglio dei professori che insegnano la detta disciplina. Insieme a questi possono essere convocati i professori delle discipline affini.

CAPO IV.

Dei professori.

Art. 39.

I professori dipendono direttamente dal preside.

Essi devono:

trovarsi in sede non più tardi del 29 settembre, salvo che, per speciali ragioni di servizio, il ministro disponga altrimenti;

trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile il preside, quando per legittimo impedimento non possano recarvisi;

assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni;

intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli;

cooperare al buon andamento dell'istituto seguendo le prescrizioni del preside.

Art. 40.

Il professore risponde dell'indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e del contegno disciplinare dei propri alunni.

Art. 41.

Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni.

In fin d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento.

Art. 42.

I professori hanno l'obbligo di risiedere nel comune dove ha sede l'istituto.

Possono tuttavia essere autorizzati di anno in anno dal preside a fissare la propria residenza in un comune vicino. Tale concessione potrà essere revocata se si riveli dannosa all'interesse della scuola.

Art. 43.

Può essere vietato al professore, a giudizio del preside, di assumere l'insegnamento privato nell'unica ora giornaliera stabilita dall'art. 11, comma 3°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, quando l'interesse della scuola lo richieda.

Il preside può ugualmente interdire l'insegnamento privato già assunto.

Contro il provvedimento del preside il professore può presentare ricorso per via gerarchica, entro quindici giorni, al Ministro, il quale decide definitivamente, udito il provveditore agli studi.

Art. 44.

E' vietato ai professori di tenere a pensione alunni degli istituti nei quali insegnano; di dirigere o amministrare convitti o scuole private; di accettare, senza il consenso del preside, incarichi che non siano loro commessi dal ministro della pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.

Art. 45.

La retribuzione stabilita per i professori supplenti e incaricati dalla tabella 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 è dovuta mensilmente in ragione di un decimo della somma annua fissata, a seconda dei casi, dalla tabella stessa.

Art. 46.

E' fatto divieto ai presidi e ai professori di accettare, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie.

CAPO V.

Dell'orario e del calendario scolastico.

Art. 47.

Le ore di lezione fissate per ogni classe dal R. decreto di approvazione degli orari e programmi sono distribuite, nei singoli giorni della settimana, dal preside, in due turni, antimeridiano e pomeridiano, divisi da congruo intervallo, ed ognun d'essi non superiore a tre ore.

Se le condizioni del luogo siano tali da rendere eccessivamente gravosa questa ripartizione, il collegio dei professori può deliberare l'adozione di un orario quotidiano continuo.

Art. 48.

Tenuto conto delle stagioni e delle particolari condizioni locali, i presidi degli istituti del luogo stabiliscono d'intesa con l'insegnante di educazione fisica o con altra persona delegata dall'ente nazionale per l'educazione fisica:

a) i due pomeriggi, o — nel solo caso che sia assolutamente necessario, — il mattino e il pomeriggio da lasciare, nella settimana, ad equa distanza, per le esercitazioni di educazione fisica prescritte dall'art. 6 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684;

b) gli otto giorni dell'anno scolastico che, per effetto dello stesso articolo, debbono essere destinati alle passeggiate scolastiche e alle gare degli alunni.

Art. 49.

Il preside può disporre, d'accordo con i professori, quando lo reputi opportuno, che taluna delle ordinarie lezioni sia tenuta all'aperto.

Art. 50.

Le lezioni non hanno luogo nei giorni delle feste nazionali e delle solennità civili, nei giorni festivi a tutti gli effetti civili, e inoltre nei giorni natalizi delle LL. MM. la Regina e la Regina Madre.

Dei dodici giorni di vacanze prescritti dall' art. 70 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, otto sono fissati, anno per anno, non più tardi del mese di settembre, dal provveditore agli studi, udita la giunta per l'istruzione media, per tutte le scuole della circoscrizione, e quattro sono stabiliti dai presidi di ciascuna sede, i quali li fissano d'accordo tra di loro, dopo avuta notizia della prima distribuzione fatta dal provveditore.

Art. 51.

Il preside può disporre che qualche giorno feriale o festivo sia impiegato, dagli alunni di determinate classi, in visite, sotto la guida di uno o più professori, a musei, gallerie, monumenti, luoghi d'interesse storico o scientifico, stabilimenti industriali e simili.

CAPO VI.

Delle materie d'insegnamento, dei programmi e dei libri di testo.

Art. 52.

Entro il 10 giugno ogni professore, di ruolo o supplente o incaricato, presenta in presidenza, agli effetti dell'art. 3 del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, uno schema di ripartizione del programma didattico della sua materia per il venturo anno e la nota dei libri di testo di cui propone l'adozione, segnando l'edizione e il prezzo d'ogni libro o unendone, a richiesta del preside, una copia.

La proposta può essere preceduta da intesa, promossa dal preside, tra i professori della stessa materia e, se il preside lo giudichi opportuno, delle materie affini.

Il preside mette le proposte a disposizione dei professori e può designare un relatore per ciascuna materia o per ciascun gruppo di materie affini.

Art. 53.

Il collegio dei professori viene convocato non più tardi del 20 giugno per la discussione delle proposte e per la determinazione definitiva dei programmi e la scelta dei libri di testo.

Nella determinazione dei programmi il collegio tiene speciale conto della necessaria coordinazione degl'insegnamenti.

Quanto alla scelta dei libri, se la proposta del professore non raccolga l'approvazione di un terzo dei votanti, richiesta dall'art. 3 del R. decreto indicato nel precedente articolo, il collegio invita il professore a modificare la propo-

sta entro il termine di tre giorni. Se il professore rifiuti, o se nemmeno la nuova proposta raccolga l'approvazione, stabilisce il testo da adottare.

Nel caso di corsi paralleli, quando non si tratti di testi classici, s'intende senz'altro adottata la proposta che raccolga il maggior numero di voti favorevoli, semprechè esso sia uguale o superiore al terzo del numero dei votanti.

Art. 54.

Nelle scuole alloglotte la proposta e la scelta dei libri di testo deve farsi da un elenco precedentemente approvato dal ministro.

Art. 55.

Quando il collegio consenta, nel caso previsto dall'art. 4, comma 2°, del Regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, una diversa distribuzione di programma nella parte non ancora resa di pubblica ragione mediante affissione nell'albo dell'istituto, il nuovo professore può proporre e il collegio deliberare la sostituzione di testi che si dimostri conseguentemente necessaria.

Art. 56.

I libri di testo compilati dai presidi non possono essere adottati nei rispettivi istituti.

Art. 57.

Il ministro, per gravi ragioni, può porre il veto all'adozione di un libro di testo che sia stato approvato da un collegio di professori.

Art. 58.

Il ricorso di cui all'art. 7 del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, deve essere presentato per via gerarchica dall'insegnante interessato, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla deliberazione del collegio dei professori.

Art. 59.

Il preside sottopone all'approvazione del collegio dei professori anche le *norme didattiche generali* che reputi necessarie all'armonico svolgimento dei programmi.

Art. 60.

In talune scuole complementari il ministro può aggiungere ai comuni insegnamenti stabiliti dall'art. 35 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e con tutti gli effetti dei medesimi, uno o più insegnamenti speciali, fissandone gli orari e i programmi.

Questi insegnamenti sono conferiti per incarico a persone legalmente abilitate e sono retribuiti a' termini della tabella n. 6, lett. *b* del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 61.

Il professore che desideri impartire, gratuitamente, nell'istituto, ai propri alunni, qualche lezione straordinaria o complementare, tenere o far tenere dagli alunni qualche lettura o conferenza o saggio, fuori dell'orario normale, deve chiedere il consenso del preside.

Art. 62.

Insegnamenti facoltativi, non compresi nelle tabelle 7, 8, 9, 11, 12, 13, annesse al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, possono essere impartiti, fuori dell'orario normale, agli alunni nell'istituto, col consenso del provveditore agli studi, purchè:

a) le relative spese siano sopportate per intero da enti locali o da altri enti morali ed istituti o col concorso della cassa scolastica, senza che alcuna contribuzione o tassa si richiegga agli alunni;

b) le persone incaricate degl'insegnamenti diano prova di averne sicura conoscenza;

c) nessun obbligo si faccia agli alunni di assistere ai detti insegnamenti.

Gl'insegnamenti di cui al precedente comma sono sottoposti alla vigilanza del preside, al quale spetta di approvare il relativo programma ed orario.

Art. 63.

Se in una scuola venga istituito, a sensi del precedente articolo, con carattere di stabilità e con gli orari e programmi normali, un insegnamento facoltativo di altra lingua o letteratura straniera, può il provveditore agli studi consentire, su relazione favorevole del preside, che la frequenza di detto insegnamento sostituisca a tutti gli effetti quella dell'insegnamento della lingua o letteratura straniera istituito nell'organico della scuola.

Qualora si tratti dell'insegnamento di una lingua o letteratura straniera per la quale non sia già stabilito il programma d'esame, questo verrà determinato dal ministro con suo decreto.

Art. 64.

Negl'istituti tecnici il preside, d'accordo coi professori delle materie, determina il numero e i giorni delle escursioni e delle esercitazioni pratiche da farsi dagli alunni fuori e dentro dell'istituto per gl'insegnamenti che le richieggano, nell'ambito dei programmi di esame stabiliti dal R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.

Sono a carico degli alunni le spese personali occorrenti a tale scopo, secondo le norme che sono stabilite dal preside d'accordo coi professori.

Tali norme possono essere dettate dal regolamento interno di cui all'art. 99.

Art. 65.

Negl'istituti magistrali il preside, d'accordo col provveditore agli studi, determina il numero massimo dei bambini da accogliere nel giardino d'infanzia.

La determinazione delle rette mensili da imporsi ai bambini delle famiglie abbienti è fatta dal preside.

Il preside disciplina e vigila, altresì, l'amministrazione dei fondi di cui al comma precedente e il loro impiego a vantaggio esclusivo del giardino d'infanzia.

Art. 66.

Le esercitazioni pratiche da svolgere nel giardino d'infanzia sono stabilite dal preside d'accordo col professore di filosofia e pedagogia.

Art. 67.

Le persone che siano provviste del legale titolo di studio possono essere ammesse a frequentare come tirocinanti i regi istituti d'istruzione media, secondo le prescrizioni che

sono fissate dal preside, d'accordo col professore presso la cui cattedra si vuol compiere il tirocinio.

CAPO VII.

Degli assistenti.

Art. 68.

Gli assistenti negl'istituti tecnici e nei licei scientifici dipendono dal preside e dal professore alla cui cattedra sono addetti.

L'assegnazione degli assistenti alle diverse cattedre è fatta dal collegio dei professori.

Art. 69.

Negl'istituti tecnici in cui il personale assistente è a carico dello Stato, il preside può, d'accordo con i rispettivi professori, nominare di anno in anno, fino a che non intervenga assunzione di personale di ruolo, assistenti supplenti.

L'assistente supplente ha diritto ad una retribuzione mensile, che è corrisposta con le modalità stabilite per il personale insegnante supplente o incaricato, in misura eguale alla quota mensile dello stipendio iniziale dell'aiutante di ruolo.

Art. 70.

Negl'istituti in cui il personale assistente è a carico della provincia, la nomina deve essere fatta col consenso del preside e del professore alla cui cattedra l'assistente è destinato.

Art. 71.

L'assistente coadiuva il professore alla cui cattedra è addetto, nei modi indicati dal preside e dal professore.

L'assistente può assumere supplenze od incarichi d'insegnamento con l'assenso del preside e del professore.

CAPO VIII.

Dei macchinisti.

Art. 72.

Il macchinista dipende dal preside e dal professore dirigente il gabinetto.

Art. 73.

Ogni istituto tecnico e ogni liceo scientifico hanno un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici.

Art. 74.

Le mansioni del macchinista sono le seguenti:

a) curare i locali destinati agl'insegnamenti cui è annesso il gabinetto a lui affidato, in modo da mantenerli sempre puliti, ordinati, con gli apparecchi in istato di regolare funzionamento. La pulizia dei locali è fatta dal personale di servizio dell'istituto, sotto la sorveglianza e responsabilità del macchinista;

b) coadiuvare il professore, sia nella preparazione delle lezioni, sia negli esperimenti durante le lezioni e nel laboratorio, sia infine nelle esercitazioni degli alunni;

c) provvedere alla ordinaria riparazione degli apparecchi esistenti e alla costruzione di quelli che gli siano indicati dal professore;

d) eseguire le altre incombenze che il preside o il professore ritengano di affidargli nell'ambito del suo ufficio.

Art. 75.

L'orario del macchinista è di sette ore per ogni giorno durante il periodo delle lezioni e di tre durante quello degli esami e delle vacanze.

L'orario è distribuito dal preside d'accordo col professore, o coi professori delle materie cui serve il gabinetto, nei vari giorni della settimana, tenendo conto delle ore assegnate alle lezioni di queste materie.

Art. 76.

Alla chiusura di ogni anno scolastico il professore consegna una breve relazione sull'opera prestata dal macchinista. Il preside ne invia copia al ministero, con le sue osservazioni.

CAPO IX.

Dell'ufficio di segreteria e dei segretari.

Art. 77.

Ogni istituto ha un ufficio di segreteria; ogni segreteria un archivio.

Art. 78.

Il segretario è alla diretta dipendenza del preside ed è tenuto a prestare la sua opera secondo l'orario da questo stabilito.

Art. 79.

Ogni istituto tecnico, in cui il personale di segreteria è a carico dello Stato, ha un segretario di ruolo.

Art. 80.

Nelle scuole complementari, in cui il personale di segreteria è a carico dello Stato, v'è un segretario incaricato, con l'annua retribuzione di lire mille, quando la popolazione scolastica raggiunga per tre anni di seguito il numero di almeno 100 alunni.

Art. 81.

L'incarico dell'ufficio di segretario nei casi indicati nel 4° comma dell'art. 98 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e nell'articolo precedente è affidato annualmente dal preside, previa autorizzazione del ministero, a persona che risulti munita di titolo di studio e degli altri requisiti fissati per i segretari di ruolo e che non sia sua parente o affine entro il quarto grado.

Art. 82.

Negl'istituti in cui il personale di segreteria è a carico degli enti locali vi è un segretario, quando la popolazione scolastica sia di almeno 100 alunni per tre anni di seguito, fatta eccezione per gl'istituti tecnici, che hanno in ogni caso un segretario.

Art. 83.

Il personale di segreteria fornito dagli enti locali, a sensi del precedente articolo, è sottoposto alle norme che disciplinano lo stato del personale comunale o provinciale, ma

non può essere assegnato agl'istituti senza il consenso del preside.

Al preside spetta inoltre la facoltà di richiedere all'ente la sostituzione del segretario per ragioni di scarso rendimento o a causa di fatti che disdicano al decoro dell'istituto.

Art. 84.

Negl'istituti in cui non è consentita, a norma dell'art. 98 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e degli articoli precedenti, la nomina di un segretario, l'ufficio di segreteria è tenuto personalmente dal preside.

Il preside non ha diritto a speciale retribuzione per tale ufficio, e può servirsi dell'aiuto di persona di sua fiducia, sotto la propria responsabilità e a proprio carico.

Art. 85.

In ogni segreteria debbono tenersi in ordine, sotto la responsabilità del preside, i seguenti registri annuali:

1° dello stato personale dei professori e di tutti gli addetti all'istituto, con l'indicazione e la data dei titoli, delle nomine, degli altri uffici che ebbero, e delle pubblicazioni;

2° delle assenze dei professori e di tutti gli addetti all'istituto;

3° degli alunni iscritti, divisi per classi, con le notizie:

a) della paternità, della data e del luogo di nascita e della scuola da cui provengano;

b) dei voti bimestrali e dello scrutinio finale;

c) delle assenze e delle punizioni;

d) dei voti delle prove d'esame sostenute nell'istituto.

4° dei candidati all'esame di ammissione e d'idoneità e dei candidati all'esame di licenza con le notizie di cui alla lettera a) del n. 3 del presente articolo e coi risultati degli esami;

5° dei candidati agli esami di maturità e di abilitazione (per gl'istituti presso i quali si tengono) con le notizie prescritte dal precedente numero 4°;

6° delle tasse pagate e delle esenzioni;

7° di protocollo generale per tutti gli atti di ufficio, salvo quanto è prescritto nell'art. 11 per gli atti di carattere riservato.

Art. 86.

Nei registri di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, nelle pagelle, nei diplomi e nei certificati i voti devono essere scritti in lettere.

Qualunque correzione che occorra deve essere avvalorata dalla firma del preside, lasciando visibile il dato corretto.

Capo X.

Dei bidelli.

Art. 87.

Il numero dei bidelli da assegnare ai regi istituti medi di istruzione è determinato dall'allegato n. 1 al presente regolamento.

Art. 88.

In base alla norma del precedente articolo si determina il numero complessivo dei bidelli a carico dello Stato da stabilire con decreto del ministro della pubblica istruzione d'accordo con quello delle finanze, a sensi dell'art. 102, cap. del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il ministro della pubblica istruzione ripartisce con suo decreto i posti di bidello tra i singoli istituti.

Art. 89.

L'orario giornaliero dei bidelli è determinato dal preside.

Nelle ore di servizio i bidelli debbono rimanere nei locali loro assegnati, nè possono allontanarsi dall'istituto se non per ordine o col permesso del preside.

Art. 90.

Quando più bidelli siano addetti ad un istituto, il preside può disporre che essi nei giorni festivi e nel periodo delle vacanze attendano al servizio per turno. Durante le vacanze il turno è stabilito possibilmente in modo che ogni bidello abbia un congruo periodo non interrotto di congedo.

In ogni caso non più tardi del 16 settembre tutti i bidelli debbono essere presenti nell'istituto.

Art. 91.

Quando i locali lo permettano, il bidello o uno dei bidelli, prescelto dal preside, deve alloggiare nell'edificio dell'istituto.

Art. 92.

Quando l'istituto sia frequentato da un notevole numero di alunne, uno o più dei posti di bidelli assegnati all'istituto stesso, in base alla sua popolazione scolastica totale, sono affidati a donne.

Art. 93.

Negl'istituti, in cui il personale di servizio è a carico degli enti locali, l'assunzione del personale stesso è fatta col consenso del preside.

In ogni momento, quando ragioni di servizio lo esigano, il preside può richiedere all'ente la sostituzione di bidelli da questo nominati.

Capo XI.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 94.

I congedi per motivi di famiglia, sino al massimo di quindici giorni stabilito dall'art. 21, ultimo comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono accordati ai professori dai presidi, e ai presidi dai provveditori agli studi.

Art. 95.

I congedi per motivi di salute sino alla durata complessiva di un mese nell'anno scolastico sono accordati ai professori dai presidi e ai presidi dai provveditori agli studi.

Per ulteriore congedo sino al massimo di un secondo mese nell'anno scolastico, i professori ed i presidi debbono presentare, per via gerarchica, domanda al ministro, convalidata da certificato medico.

Art. 96.

In ogni caso può disporsi che i professori e i presidi, assenti per motivi di salute, siano visitati da un medico fiscale o presentino, anche quando si tratti di brevi assenze, legale certificato medico.

Art. 97.

I presidi e i professori che non siano in grado di riprendere servizio alla scadenza del termine massimo di congedo concesso loro per motivi di salute, sono invitati a presentare domanda di collocamento in aspettativa.

Art. 98.

Al personale non insegnante, che sia a carico dello Stato, i congedi sono accordati secondo le norme vigenti per gl'impiegati civili.

Al detto personale, quando sia a carico degli enti locali, non possono accordarsi congedi dagli enti stessi per ragioni di famiglia, se non previo consenso del preside.

Art. 99.

Il preside, udito il collegio dei professori, può compilare un *regolamento interno* dell'istituto, per determinare gli speciali obblighi del personale non insegnante e di servizio; le modalità della vigilanza sugli alunni durante l'ingresso, l'uscita e gl'intervalli fra le lezioni; quelle per l'uso della biblioteca degli alunni e per l'accesso ai gabinetti scientifici e ai laboratori; e per istabilire in genere quanto occorra perchè la disciplina, l'ordine e la decenza siano rispettati.

Art. 100.

Nell'albo dell'istituto debbono rimanere esposti, per tutta la durata dell'anno scolastico, gli specchi degli orari scolastici, con le indicazioni di cui agli art. 47, 48 e 50 del presente regolamento e un estratto del regolamento sugli alunni ed eventualmente di quello interno dell'istituto, nelle parti riguardanti gli obblighi e la disciplina degli alunni.

CAPO XII.

Della Cassa scolastica.

Art. 101.

Il preside cura l'istituzione della cassa scolastica, ove non esista, e il suo incremento.

Art. 102.

Lo scopo di ciascuna cassa scolastica è determinato dal proprio statuto.

Le casse scolastiche possono proporsi per iscopo:

a) di concorrere allo sviluppo dell'istituto e al miglioramento della cultura della scolaresca, sia mediante l'istituzione d'insegnamenti complementari e facoltativi, di premi, o borse di studio; l'organizzazione di proiezioni luminose, fisse ed animate nella scuola, di feste, cerimonie commemorative, gite istruttive; la partecipazione a gare o convegni; sia mediante opere di abbellimento dei locali, acquisto di oggetti, libri ed arredi per i gabinetti, per le collezioni scientifiche ed artistiche e per le biblioteche; sia infine promuovendo o contribuendo, con i propri mezzi e con la propria assistenza, a tutte le iniziative che possano tornare in qualsiasi guisa di giovamento alla scuola e agli alunni;

b) di aiutare gli alunni che versino in disagiate condizioni economiche e che dimostrino, per condotta e profitto, buona volontà e particolari attitudini allo studio.

Art. 103.

Il patrimonio della cassa scolastica è costituito, di regola, da oblazioni e da contributi di privati, specialmente di ex alunni, e di enti pubblici e privati.

Art. 104.

La cassa scolastica è retta da un consiglio d'amministrazione, composto di due o più membri oltre il presidente.

Il preside dell'istituto è il presidente del consiglio d'amministrazione. Gli altri membri possono essere scelti tra i professori della scuola, i padri di famiglia, i rappresentanti di speciali enti o istituti e i privati cittadini, con particolare preferenza, nella scelta, per coloro che abbiano dimostrato di prendere reale interesse alle sorti dell'istituzione.

Normalmente uno dei membri del consiglio d'amministrazione funge da cassiere-segretario.

Art. 105.

Il consiglio d'amministrazione:

amministra il patrimonio della cassa e provvede al suo incremento e al suo migliore investimento in titoli dello Stato;

eroga le rendite secondo i fini statutari;

stabilisce quale parte delle rendite e delle elargizioni e contribuzioni ordinarie e straordinarie debba essere erogata e quale parte, invece, debba essere destinata in aumento del patrimonio;

compila annualmente, entro il novembre, il rendiconto della gestione finanziaria, e lo presenta al provveditore agli studi che lo sottopone all'approvazione della giunta per l'istruzione media.

Art. 106.

L'anno finanziario della cassa comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

Art. 107.

Quando il patrimonio della cassa raggiunga o superi la somma di diecimila lire il presidente del consiglio d'amministrazione promuove l'erezione della cassa in ente morale.

A tal fine, egli invia al ministero, per il tramite del provveditore agli studi, i seguenti documenti:

a) domanda in carta legale;

b) copia della deliberazione del consiglio d'amministrazione che autorizzi la richiesta di erezione in ente morale;

c) schema di statuto approvato dal consiglio d'amministrazione;

d) documento dal quale risulti l'ammontare del patrimonio della cassa scolastica e come esso sia investito.

Il provveditore trasmette gli atti al ministero accompagnandoli con una breve relazione ed esprimendo il suo parere.

Art. 108.

Il rendiconto della gestione annuale delle casse scolastiche erette in ente morale, compilato in conformità degli allegati n. 2, 3 e 4 al presente regolamento, è costituito dello stato patrimoniale, di un prospetto indicante l'investimento del capitale, e del bilancio finanziario.

Art. 109.

Nello *stato patrimoniale* si devono indicare:

a) la consistenza all'inizio dell'anno;

b) la differenza attiva della gestione annuale che viene portata in aumento del patrimonio;

c) la consistenza al termine dell'anno.

Art. 110.

Il *prospetto particolareggiato* indicante l'investimento dato al capitale contiene le caratteristiche dei diversi titoli di rendita, l'eventuale loro scadenza e l'utile che da ciascuno d'essi si ricava.

Art. 111.

Il *bilancio finanziario* comprende:

a) le entrate ordinarie e cioè le rendite del patrimonio e le contribuzioni periodiche;

b) le entrate straordinarie e cioè le oblazioni saltuarie occasionali ed ogni altro provento che non abbia carattere fisso, tutte eventualmente depurate delle spese sopportate per la loro realizzazione;

c) le spese d'amministrazione;

d) le erogazioni disposte ai fini propri dell'istituzione. Queste spese devono essere raccolte in gruppi distinti a seconda della natura dei fini stessi, in modo da offrire un criterio riassuntivo per l'apprezzamento dell'opera svolta dalla cassa scolastica durante l'anno e dell'attività dei suoi amministratori;

e) la differenza attiva della gestione.

Art. 112.

In caso di soppressione dell'istituto, il patrimonio della relativa cassa scolastica, se lo statuto non dispone nulla in argomento, viene riunito a quello della cassa scolastica di altro istituto della stessa sede, o, in mancanza, a quello del patronato scolastico del comune.

CAPO XIII.

Dei locali e dell'arredamento scolastico.

Art. 113.

Il preside cura che siano posti a disposizione della sua scuola e mantenuti in buono stato i locali occorrenti e rivolge le necessarie richieste all'ente obbligato a fornirli.

Dell'inadempienza di questo riferisce al ministero.

Art. 114.

Il preside destina i locali adatti per le lezioni, per la presidenza, per le riunioni dei professori, per i gabinetti scientifici, le esercitazioni, la biblioteca, le collezioni, la segreteria, l'archivio e l'alloggio per il bidello incaricato del servizio di custodia.

E' riservato per le alunne un locale d'aspetto separato da quello per gli alunni.

Art. 115.

Quando nello stesso edificio siano allogati più istituti o altri uffici o una parte sia destinata ad alloggio del preside, ciascun istituto e l'abitazione del preside debbono avere un ingresso proprio indipendente in modo che la scuola non ne risenta alcun disturbo.

Art. 116.

Il preside deve richiedere all'ente obbligato ad apprestare l'edificio che nei gabinetti e nelle aule destinate agl'insegnamenti, per i quali lo svolgimento dei programmi richieda sussidi sperimentali, vi sia una conduttura d'acqua, e, dove sia possibile, una conduttura di gaz e l'impianto elettrico in piena efficienza.

Nelle città di almeno 100 mila abitanti deve richiedere inoltre che l'istituto sia fornito di telefono.

Art. 117.

I locali non debbono essere adibiti ad altro uso che a quello scolastico, in servizio dell'istituto a cui sono destinati. Solo limitatamente a qualche giorno, il preside può, sotto la sua responsabilità, concedere, nelle ore in cui non si fa lezione, l'uso di qualche aula per cerimonie commemorative patriottiche e civili e per scopi di cultura o di educazione pubblica.

Art. 118.

Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re.

Art. 119.

Il preside ha cura che l'istituto sia fornito di tutti i mobili e arredi occorrenti per le aule scolastiche, per i gabinetti scientifici, per i laboratori, per le biblioteche, per le collezioni, per la presidenza, la sala dei professori, la segreteria, l'archivio e per i locali di aspetto per gli alunni e le alunne.

CAPO XIV.

Del materiale didattico e scientifico.

Art. 120.

Nella ripartizione dell'assegno annuo per il materiale didattico e scientifico e negli acquisti il preside e il collegio dei professori hanno cura che sia provveduto equamente ai bisogni dell'istituto, uniformandosi alle prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 121.

Costituiscono il materiale didattico e scientifico di ogni istituto:

la biblioteca dei professori;

la biblioteca degli alunni;

le carte geografiche ed altri oggetti dimostrativi per l'insegnamento della geografia;

le riproduzioni grafiche di monumenti ed opere d'arte, collezioni di modelli e di esemplari grafici o plastici per tutti gl'insegnamenti, anche non grafici, che li richieggano; oltre i musei e i gabinetti e quant'altro è particolarmente prescritto, per ogni singolo tipo d'istituto, dagli articoli seguenti.

Art. 122.

Le scuole complementari hanno un piccolo museo di storia naturale, gli apparecchi necessari per le elementari nozioni di fisica e chimica e una macchina da scrivere.

Art. 123.

I licei hanno un gabinetto di fisica ed un gabinetto di chimica e scienze naturali.

Art. 124.

Gl'istituti tecnici hanno un gabinetto di fisica, un gabinetto di scienze naturali e un gabinetto di chimica (*per entrambe le sezioni*); un piccolo museo merceologico e una collezione di prospetti, quadri, grafici statistici, e di bilanci tipo (*per la sezione di commercio e ragioneria*); un laboratorio di chimica annesso al relativo gabinetto, una collezione di perizie estimative di beni rurali, una collezione di strumenti e di modelli per la topografia e le costruzioni in apposito locale e un museo per l'insegnamento dell'agraria (*per la sezione di agrimensura*); una macchina da scrivere.

Art. 125.

Gl'istituti magistrali hanno un gabinetto di fisica e un gabinetto di chimica, scienze naturali ed igiene; una raccolta di esercizi musicali; almeno un pianoforte o un harmonium; il materiale occorrente per il giardino d'infanzia o per la casa dei bambini.

Art. 126.

I licei scientifici hanno un gabinetto di fisica e un gabinetto di chimica e scienze naturali.

Art. 127.

I licei femminili hanno una raccolta di esercizi musicali; almeno un pianoforte; il materiale occorrente per il lavoro femminile.

Art. 128.

E' annessa ai gabinetti scientifici dei licei classici, degl'istituti tecnici e dei licei scientifici un'officina col materiale occorrente per montare gli apparecchi esistenti nei gabinetti, eseguire le ordinarie riparazioni agli stessi e costruirne dei nuovi.

Art. 129.

La biblioteca dei professori è affidata ad un professore scelto dal collegio in una delle prime adunanze dell'anno scolastico. La consultazione e il prestito dei libri anche agli alunni può essere disciplinato da speciale regolamento.

Nelle città in cui non esista altra biblioteca pubblica, la biblioteca dei professori può essere aperta al pubblico, semprechè le maggiori spese a tal uopo necessarie siano direttamente sostenute da enti o istituzioni locali.

Art. 130.

Il preside promuove nell'istituto la fondazione di una biblioteca per gli alunni e la dirige o personalmente o per mezzo di professori da lui delegati.

Sono soci *ordinari* gli alunni o le persone che versino la quota ordinaria d'iscrizione annua, *promotori* coloro che versino una quota doppia, *benemeriti* coloro che diano a vantaggio della biblioteca una somma non inferiore a venti quote d'iscrizione annua o una notevole quantità di libri adatti allo scopo.

E' ammessa di regola, negl'istituti di secondo grado, la diretta rappresentanza nel funzionamento della biblioteca degli alunni che si iscrivano come *soci* col consenso delle loro famiglie.

Il preside o il professore delegato a dirigere la biblioteca è responsabile della scelta dei libri.

Art. 131.

Qualora più professori debbano valersi dello stesso gabinetto o museo o delle stesse collezioni, la direzione del gabinetto, del museo, delle collezioni spetta, di regola, salvo che il preside ritenga di dover disporre altrimenti, al professore ordinario di fronte al professore straordinario e al professore ordinario più anziano dell'istituto di fronte ad altri professori ordinari.

L'incarico di tale direzione è gratuito.

Il professore incaricato della direzione deve curare che il materiale scientifico sia posto equamente a disposizione propria e dei colleghi per la preparazione e lo svolgimento delle lezioni e per gli esperimenti, come anche, dove vengano fatte, per le esercitazioni pratiche degli alunni.

Art. 132.

Il preside, come consegnatario responsabile, tiene cronologicamente aggiornato, con tutte le variazioni in aumento e in diminuzione, l' inventario regolare di tutto il materiale mobile dell'istituto.

Art. 133.

Nell'inventario sono elencati e descritti il mobilio, gli arredi, i libri, gli apparecchi, le macchine, gli oggetti delle collezioni ed ogni altro oggetto mobile, fatta eccezione del materiale di consumo e d'ogni altra cosa soggetta a facile deperimento o distruzione.

Art. 134.

Il preside invia alla ragioneria centrale del ministero della pubblica istruzione l'inventario d'impianto da lui sottoscritto (ove non sia già stato inviato in precedenza) e, annualmente, non più tardi del 30 settembre, i prospetti delle variazioni verificatesi nell'esercizio finanziario scaduto.

Art. 135.

Il preside durante l'anno scolastico affida in temporanea custodia il materiale didattico e scientifico ai competenti professori, redigendo, a firma propria e del professore ricevente, altrettanti processi verbali, in doppio esemplare: l'uno per il professore e l'altro per sè.

I professori debbono curare, sotto la sorveglianza del preside, la buona conservazione del materiale avuto in custodia.

Art. 136.

Il professore, quando sia trasferito o cessi dal servizio, ha obbligo di far la riconsegna al preside del materiale didattico e scientifico avuto in custodia.

In caso di decesso del professore, il preside fa direttamente la ricognizione del materiale, e ne compila breve relazione che trasmette al ministero.

Art. 137.

Il preside che per trasferimento, per collocamento a riposo, o per altro motivo cessa dal governo di un istituto deve dare consegna di tutto il materiale mobile al suo successore. Il relativo processo verbale redatto in triplice originale, insieme con i prospetti delle variazioni inventariali verificatesi nel periodo di tempo decorso dall'ultimo prospetto annuale fino al giorno della consegna, debbono essere rimessi alla ragioneria centrale del ministero della pubblica istruzione.

Art. 138.

I prospetti e il processo verbale di cui all'articolo precedente sono redatti, nel caso di decesso del preside, a cura dei suoi eredi o aventi causa da persona da loro delegata o, se costoro nel termine di un mese non abbiano provveduto, sono redatti, d'ufficio, da persona delegata dal ministero in contradditorio del preside subentrante, salvo il diritto agli eredi od aventi causa, ed all'Amministrazione di procedere a norma degli articoli 641 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Art. 139.

Negl'istituti, per i quali l'obbligo di provvedere al materiale didattico e scientifico è passato, a norma dell'articolo 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, dagli enti locali allo Stato, si debbono compilare due distinti inventari: l'uno, del materiale di proprietà dello Stato, l'altro, del materiale di proprietà dell'ente.

Art. 140.

Gli ordinari acquisti del materiale didattico e scientifico, come pure del materiale di ordinario consumo occorrente nelle biblioteche e nei gabinetti e le spese per le riparazioni sono, negl'istituti in cui il detto materiale è a carico dello Stato, disposte dal preside, d'accordo coi professori della materia, nei limiti della ripartizione che il collegio dei professori avrà fatto dell'assegno annuo dato all'istituto.

Art. 141.

Il ministero può procedere direttamente all'acquisto del materiale didattico e scientifico, facendone curare la spedizione all'istituto destinatario direttamente dal fornitore. In tal caso il preside invia al ministero, oltre i documenti inventariali, se si tratti di oggetto da inventariarsi, una dichiarazione dalla quale risulti che la fornitura fu conforme all'ordinazione.

Art. 142.

Negl'istituti per i quali l'obbligo di provvedere al materiale didattico e scientifico è a carico di enti locali, il preside fa le richieste in modo che questi possano determinare tempestivamente ogni anno la somma da stanziare all'uopo nella parte ordinaria del proprio bilancio.

La ripartizione della somma così ottenuta è fatta dal collegio dei professori.

Art. 143.

Il preside tiene in ordine la registrazione e la contabilità di tutte le spese e ne rende conto al ministero entro il 30 giugno, per le somme da questo concesse, e alla provincia o al comune, per le somme concesse da questi enti, entro il 31 dicembre.

CAPO XV.

Disposizione finale.

Art. 144.

Sono abrogati i Regi decreti 3 febbraio 1901, n. 31, 21 giugno 1885, n. 3413 e 3 dicembre 1896, n. 592, le modificazioni ad essi apportate con successivi decreti e ogni altra disposizione contraria al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 139. — GRANATA.

ALLEGATO N. 1.
(Art. 87)

Numero dei bidelli da adibire nei singoli istituti in proporzione della popolazione scolastica

ISTITUTI	Numero delle classi (1)	Numero dei bidelli
Liceo-Ginnasio	con 8 classi	2
	fino a 13 »	3
	» 16 »	4
	» 21 »	5
	oltre 21 »	6
Istituto tecnico	con 8 classi	2
	» 12 »	3
	» 16 »	4
	» 20 »	5
	oltre 20 »	6
Istituto magistrale	con 11 classi	2
	» 14 »	4
	» 18 »	5
	oltre 18 »	6
Liceo isolato	con 3 classi	1
	» 6 »	3
	» 9 »	4
Ginnasio isolato	con 5 classi	1
	» 10 »	3
	oltre 10 »	4
Liceo scientifico	con 4 classi	1
	» 8 »	3
	» 12 »	4
Liceo femminile	con 3 classi	1
	» 6 »	3
Scuola complementare	con 3 classi di ruolo	1
	» 6 » »	2
	fino a 12 » »	3
	oltre 12 » »	4

(1) Il numero delle classi indicato in questa colonna è quello che viene attribuito ogni biennio agl'istituti in base alla revisione degli organici (art. 28 e 38, R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054).

Visto: d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro per la pubblica istruzione
GENTILE.

ALLEGATO N. 2.
(Art. 108 e 109)

R. .... (*)

CASSA SCOLASTICA

Stato patrimoniale al 30 settembre 19.......

1	Consistenza patrimoniale al 1° ottobre 19..... L.		
2	Differenza attiva dell'esercizio 192.....-192..... come dal bilancio . . . . L.		
3	Consistenza patrimoniale al 30 sett. 19..... L.		

IL PRESIDENTE

....

(*) Indicazione dell'istituto.

Visto: d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro per la pubblica istruzione
GENTILE.

ALLEGATO N. 3
(Art. 108 e 110)

R. .... (*)

CASSA SCOLASTICA

Investimento del capitale al 30 settembre 19.......

		CAPITALE		RENDITA ANNUA	
1	Per ogni cartella di rendita, consolidato buono del tesoro, libretto postale, ecc. indicare il taglio la scadenza il numero d'ordine e l'interesse percentuale . . . . L.				
2	.... »				
3	.... »				
4	.... »				
	Totali come dallo stato patrimoniale e dal bilancio . . . . . . L.				

IL PRESIDENTE

....

(*) Indicazione dell'istituto.

Visto: d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro per la pubblica istruzione
GENTILE.

ALLEGATO N. 4
(Art. 108 e 111)

R. .... (*)

CASSA SCOLASTICA

Conto consuntivo al 30 Settembre 19........

	ENTRATA						USCITA				
1	Entrate ordinarie:					1	Spese di ordinaria amministrazione . . . . L.				
	a) Rendite patrimoniali . . . . . . L.					2	Spese inerenti ai fini propri della cassa:				
	b) Contributi periodici fissi . . . . »						a) Sussidi ad alunni. . . . . L.				
							b) Borse di studio . . . . »				
2	Entrate straordinarie:						c) Acquisto di libri per la biblioteca »				
	a) Contributi degli alunni od ex alunni »						d) Id. istrumenti pei gabinetti »				
	b) Id. enti locali - istituti - sodalizi (specificati nelle lettere successive) . . . . »						e) Proiezioni luminose. . . . . . . »				
							f) Gite istruttive . . . . »				
	c) .... »						g) Cerimonie commemorative . . . »				
	Proventi vari (specificati come sopra) »						h) .... »				
							Totale delle spese . . . L.				
						3	Differenza attiva a pareggio . . . . »				
	TOTALE . . . L.						TOTALE . . . L.				

(*) Indicazione dell'istituto.

IL PRESIDENTE

....

Visto: d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro per la pubblica istruzione
GENTILE.

Numero di pubblicazione 969.

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 962.

Approvazione dell'atto addizionale 2 aprile 1924 per la concessione di un tronco di allacciamento dell'abitato di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 giugno 1889, n. 6269 (serie 3ª), col quale fu approvata e resa esecutoria la Convenzione 23 maggio 1889, per la concessione al Consorzio della ferrovia Circumetnea, e in sua rappresentanza alla Società siciliana di lavori pubblici, della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Catania a Giarre e Riposto, con diramazione dalla stazione di Riposto alla Marina;

Vista l'istanza 2 marzo 1924, con la quale la predetta Società subconcessionaria ha chiesta la concessione di un tronco per allacciare alla ferrovia il comune di Castiglione di Sicilia;

Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; il Nostro decreto 3 aprile 1921, n. 622 e il decreto-legge 6 febbraio 1923, n. 1431;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il 2 aprile 1924 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i rappresentanti del Consorzio per la ferrovia Circumetnea e della Società siciliana di lavori pubblici, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di un tronco di allacciamento dell'abitato di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Catania-Giarre-Riposto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 136. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 970.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 964.

Autorizzazione al Museo nazionale romano ad accettare un dono di alcune pitture parietali.

N. 964. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare per il Museo nazionale romano il dono fatto dal principe Don Filippo Doria Pamphily di alcune pitture parietali esistenti nella sua villa al Gianicolo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1924

REGIO DECRETO 3 giugno 1924.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private modificato coi Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1256, e 24 settembre 1923, n. 2272;

Visti i Regi decreti 16 giugno, 7 e 21 ottobre 1923, coi quali è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Considerato che il comm. Massimo Rocca ha presentato le dimissioni da consigliere di detto Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazinale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

In sostituzione del comm. Massimo Rocca è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con effetto dalla data del presente decreto il prof. Guido Castelnuovo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1924.

Approvazione dei modelli dei buoni del tesoro ordinari al portatore da emettersi nell'esercizio 1924-25.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i decreti Luogotenenziali 18 maggio 1916, n. 568, e 9 giugno 1918, n. 779, contenenti modificazioni al servizio dei buoni del tesoro ordinari;

Veduti i decreti Ministeriali 10 giugno 1916, e 19 giugno 1918, coi quali vennero approvati i modelli dei buoni medesimi;

Determina:

I buoni del tesoro ordinari al portatore da emettersi dal 1º luglio 1924 al 30 giugno 1925 sono stampati su carta bianca la quale porta in filigrana a chiaro-scuro una testina raffigurante l'Italia, le leggende parte: « Regno d'Italia » « Ministero del tesoro » e parte « Regno d'Italia » « Ministero delle finanze » ed alcuni motivi ornamentali a filetto chiaro, racchiusi in una cornice a fregio pure filigranata.

Ciascun buono consta di un foglio, il quale comprende un fondo a sistema pantografico stampato in color giallo cupo ed una cornice ornamentale con il testo, matrice e contromatrice stampati in inchiostro color bleu-nero.

Il testo, racchiuso nell'anzidetta cornice, è composto delle leggende: « *Regno d'Italia - Buono del tesoro al portatore - Esercizio* 1924-1925 », nonchè delle indicazioni relative al valore del buono, alla data e luogo di pagamento del capitale, alla serie ed alla doppia numerazione progressiva del buono, alla data e luogo di rilascio del buono. I buoni del taglio da

L. 500,000 (Serie II) portano l'indicazione del valore capitale in traforo. Due liste verticali con la leggenda « *Direzione generale del tesoro* » racchiuse in targhetta a semplice contorno rettilineo servono a separare il titolo dalla rispettiva matrice e contromatrice.

I buoni sono muniti della firma in fac-simile del direttore generale del tesoro e del bollo a secco del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 giugno 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1924.

Istituzione di una Regia agenzia consolare a Clemont Ferrand.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Clemont Ferrand, alla dipendenza del Regio consolato generale a Lione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI 2 e 7 giugno 1924.

Determinazione di dipendenza di Regie agenzie consolari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il R. decreto in data 15 maggio 1924, col quale veniva soppresso il Regio consolato di seconda categoria a Costantinopoli;

Determina:

Le Regie agenzie consolari in Brussa, Dardanelli, Gallipoli, Ineboli, Rodosto, Zonguldak, già dipendenti dal Regio consolato di seconda categoria a Costantinopoli, passano alla dipendenza della Regia ambasciata a Costantinopoli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il R. decreto 22 maggio 1924, col quale il Regio consolato di seconda classe al Pireo veniva soppresso e la giurisdizione consolare dello stesso passava alla dipendenza della Regia legazione ad Atene, dove veniva destinato un Regio vice console di prima categoria;

Determina:

Le Regie agenzie consolari in Larissa, Laurium, Metelino, Samo, Scio, Tenedo, Volo, già dipendenti dal Regio consolato al Pireo, passano alla dipendenza della Regia legazione ad Atene.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il R. decreto 22 maggio 1924, col quale il Regio consolato a Parà veniva soppresso e la giurisdizione consolare dello stesso passava alla dipendenza del Regio consolato a Pernambuco;

Determina:

Le Regie agenzie consolari in Itacoatiaria, Manaos, Obidos, e San Luiz dalla dipendenza del Regio consolato di seconda categoria a Parà passano a quella del Regio consolato di seconda classe a Pernambuco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Riattivazione di contratti di assicurazione sulla vita stipulati con Compagnie germaniche e rescissi in dipendenza del Trattato di Versaglia.

Con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 32, dell'8 febbraio 1923, il Ministero dell'industria e del commercio invitava gli interessati a denunciare, per gli effetti del paragrafo 12 dell'allegato alla sezione V della parte X del Trattato di Versaglia, i contratti di assicurazione sulla vita, stipulati prima della guerra con Compagnie germaniche ed in corso alla data di entrata in vigore del Trattato stesso. Successivamente, con R. decreto 22 marzo 1923, n. 837, è stato disposto che l'Istituto nazionale delle assicurazioni assumesse la gestione dei predetti contratti, salvo a stabilire le modalità di assunzione con altro provvedimento da adottare in seguito alla conclusione delle trattative col Governo germanico per il trasferimento delle attività inerenti ai contratti medesimi, rescissi ai termini delle citate disposizioni del Trattato.

Mentre sono in corso le trattative accennate, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in seguito a disposizioni del Ministero della economia nazionale, inizierà la riattivazione delle polizze non ancora venute a maturazione, a condizioni provvisorie, che verranno poi sostituite da altre definitive dopo che saranno risolte le questioni dipendenti dall'applicazione delle clausole del Trattato. Gli assicurati interessati pertanto sono invitati a prendere con l'Istituto nazionale delle assicurazioni (Roma, via del Tritone), i necessari accordi per la riattivazione dei contratti.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.